

COMUNE DI SCHEGGINO

STATUTO

Delibera n. 41 del 27/11/2004.

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Caratteristiche dell'autonomia

1. Il Comune di Scheggino è Ente Locale autonomo di governo e di Amministrazione; come tale, promuove, rappresenta e tutela gli interessi generali della propria comunità.
2. Il Comune è dotato di autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
4. Il Comune esalta il ruolo di ogni cittadino quale protagonista nella costruzione dell'autonomia e promuove il rispetto della integralità di ogni persona, in piena sintonia con le tradizioni culturali, sociali ed umane della propria popolazione, profondamente radicate nel tessuto collettivo della comunità ed estrinsecatesi nelle più varie forme di solidarietà umana e sociale.

Art. 2 - Storia e vocazione del Comune

1. Il Comune di Scheggino, ricco di storia e tradizioni umane, afferma la continuità con i valori della sua tradizione storica, promuovendo con ritrovato impegno della sua gente:
 - la coerenza con la sua tradizione di cittadini semplici e profondamente legati alla loro terra;

- la centralità dell'uomo, che fu già impegno della sua storia medioevale, ispiratrice di confraternite, arti e mestieri, dei movimenti di solidarietà ed aggregazione solidali, sancite da statuti della prima sua tradizione comunale.
2. Il Comune di Scheggino individua come componenti specifiche del suo territorio:
 - essere anello di congiunzione tra passato e presente con una forte tensione ideale proiettata nel futuro, avendo come sue caratteristiche fondamentali il rispetto della natura e dell'ambiente;
 - essere aperto all'ospitalità di chiunque voglia trovare nella natura un corretto modo di trascorrere le sue giornate di riposo;
 - essere coordinatore e propositore della valorizzazione di ogni prodotto del luogo, in un'ottica di promozione umana, sociale ed economica della sua popolazione.

Art. 3 - Delimitazioni territorio, stemma

1. Il territorio del Comune è costituito da Scheggino e dalle Frazioni di Ceselli, Pontuglia, Nevi, Collefabri, Schioppo, San Valentino, Civitella e Monte San Vito, secondo i dati risultanti presso l'Ufficio Anagrafe e Tecnico del Comune stesso.
2. La sede legale e rappresentativa del Comune è il palazzo Comunale sito nel Centro Storico in Scheggino.
3. Gli Organi del Comune possono riunirsi, in casi straordinari, anche fuori della sede comunale.
4. Il Comune ha un proprio stemma, un sigillo, uno stendardo ed un proprio gonfalone, che rappresentano una torre guelfa sormontata da mura merlate ed affiancata superiormente da due stelle ed in basso da due gigli, la torre ha sottostanti le lettere C e S. Il gonfalone ripropone i contenuti del sigillo: la torre è posta in campo rosso ed ha al lato destro un ramo di alloro intrecciato con un ramo di quercia che si protende verso la sinistra della

torre stessa. L'alloro è posto in campo bianco e la quercia in campo rosso. Vari fregi argentei adornano l'intero gonfalone.

Art. 4 - Finalità generali

1. Il Comune di Scheggino fonda la propria azione politica ed amministrativa sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà civili e sociali e rispetto dell'identità di ciascuna persona.
2. Il Comune di Scheggino, consapevole della tradizione storica e culturale della sua gente, profondamente legato all'ambiente naturale in cui è situato e connotato dal fiume Nera e dalle verdi montagne incontaminate, ne assume i valori fondamentali ed è teso a promuovere il rispetto e la valorizzazione del suo ambiente naturale, il rispetto dell'uomo che vi abita, per il bene della comunità che rappresenta e di tutti coloro che accoglie come ospiti e turisti; è altresì attento alla proiezione del suo sviluppo verso i centri più grandi e vicini, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture viarie e di collegamento in genere.
3. Il Comune di Scheggino riconosce alla natura ed all'ambiente un valore essenziale da vivere, tutelare, sviluppare in tutte le sue potenzialità e peculiarità, con la presenza consapevole ed attenta del cittadino che si propone come garante di questo rispetto; è attento a favorire altri e differenziati tipi di sviluppo economico e sociale.
4. Il Comune di Scheggino riconosce alla famiglia il ruolo insostituibile di primo nucleo della vita sociale ove si sperimenta ogni giorno la solidarietà ed in reciproco rispetto, valori profondamente legati alla storia ed alla tradizione della sua gente.

Art. 5 - Competenze e funzioni

1. Il Comune di Scheggino esercita le proprie competenze amministrative per settori organici, con particolare riguardo ai servizi socio-assistenziali, all'assetto del territorio, alla sua valorizzazione, alla tutela e alla giusta funzione dei beni culturali, storici ed archivistici e allo sviluppo economico di

tutta la comunità che rappresenta, attraverso progetti mirati che siano connotati dalla tutela della qualità della vita.

2. Il Comune esercita le proprie funzioni, stabilendo forme di collaborazione e cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione.

Art. 6 - Programmazione

1. Il Comune adotta la programmazione delle proprie attività come metodo di indirizzo politico ed amministrativo.
2. La programmazione comunale può essere coordinata con quella della Regione, della Provincia e della Comunità Montana della Valnerina, di Comuni confinanti e degli altri Enti interessati.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 e specificatamente per i piani poliennali di investimento il Comune riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni maggiormente rappresentative, su base nazionale e territoriale, delle forze economiche e sociali.

Art. 7 - Capacità finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi di sua competenza.

TITOLO II°

ORGANI

Art. 8 - Organi

1. Sono Organi del Comune di Scheggino il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 9 – Deliberazioni Degli Organi Collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni

concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal competente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cui spetta di deliberare gli atti fondamentali tassativamente previsti dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella Sala Consiliare del Comune, salva diversa motivata richiesta del Sindaco.
3. L'elezione, la composizione, la durata in carica e le competenze del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno per il proprio funzionamento ed ispirandosi ad esso, nonché alla legge, esercita poteri e competenze.

Art. 11 - Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Sindaco.
2. Il Presidente dirige i dibattiti ed assicura l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni e delle votazioni, secondo le modalità e con i poteri stabiliti nel regolamento.

Art. 12 - Sessioni e Convocazioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Art. 13 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo, integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.
4. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio e possono presentare interrogazioni e mozioni, secondo le norme del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
3. I Consiglieri hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e a quelle delle Commissioni consiliari ed istituzionali e degli altri organismi di cui fanno parte.

4. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.

Art. 15 – Gruppi Consiliari

1. I consiglieri si organizzano in gruppi con riferimento alle liste in cui sono stati eletti secondo le disposizioni del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale ed i mezzi assegnati per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Possono essere costituiti, anche successivamente, gruppi diversi di almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere eletto, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Art. 16 – Commissioni

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno le seguenti Commissioni permanenti.
 - a) Affari istituzionali ed amministrativi, finanze e bilancio;
 - b) Territorio, ambiente e sviluppo economico;
 - c) Servizi sociali, beni e attività culturali, sport e tempo libero, problemi dell'associazionismo.
2. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta può istituire Commissioni speciali o temporanee, per l'esame di questioni di particolare rilevanza, fissando i poteri, l'oggetto, la composizione, il funzionamento ed il termine del loro mandato.
3. Le Commissioni hanno funzioni referenti e redigenti per gli atti di competenza del Consiglio. Il Consiglio può attribuire alle Commissioni funzioni di controllo e di indagine conoscitiva sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e sulla questione amministrative del Comune.
4. La nomina dei componenti le Commissioni è di competenza del Sindaco, salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo Statuto (es. comm. Speciali). Nelle Commissioni sono rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi

presenti in Consiglio. I commissari al loro interno scelgono il presidente ed il vicepresidente.

5. Il funzionamento e l'organizzazione delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno del Consiglio comunale, prevedendo la rotazione dei consiglieri, nell'ambito delle Commissioni stesse, su frequenze temporali predeterminate e significative.
6. Per le Commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 17 - Il Sindaco

Definizione

1. Il Sindaco:
 - è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;
 - provvede all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.

Art. 18 - Elezione e durata in carica.

1. L'elezione e la durata in carica del Sindaco sono disciplinati dalla legge

Art. 19 - Attribuzioni di Capo del Governo Locale

1. Il Sindaco svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) rappresenta l'ente in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore e convenuto;
 - c) impartisce direttive generali al Segretario comunale e ai Responsabili d'Area in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - d) può nominare il Direttore Generale e attribuire ai Responsabili d'Area e al Segretario comunale posizioni organizzative secondo quanto previsto dal Regolamento che disciplina gli uffici e i servizi del Comune;
 - e) coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

- f) concorda con gli eventuali Assessori interessati le dichiarazioni e le posizioni che interessano l'Ente;
- g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- h) convoca i comizi per i referendum;
- i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuative espressi dalla Giunta;
- j) esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali conferite al Comune;
- k) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche e del comune, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e Regolamenti comunali;
- m) sovrintende il corpo di polizia municipale;
- n) ha facoltà di delegare agli Assessori, al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la Legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
- o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- p) adotta ordinanze attribuite dalla legge alla sua competenza;
- q) rappresenta il comune negli organi collegiali degli Enti nei quali il Comune stesso partecipa per gestione associata di uno più servizi. Se nell'assemblea degli stessi è prevista di diritto la partecipazione del Sindaco, può partecipare personalmente o delegare un Assessore o un Consigliere.

- r) Vieta con atto motivato e per il tempo strettamente necessario l'esibizione di atti dell'amministrazione Comunale, secondo le norme del Regolamento.

Art. 20 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco in materia di vigilanza ha i seguenti compiti:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche rilevanti;
 - b) promuove tramite il Segretario comunale verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato;
 - d) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
 - e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni appartenenti all'Ente e presso le Società per Azioni a cui l'Ente partecipa tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale se richiesto.

Art. 21 - Attribuzioni organizzative

1. Il Sindaco inoltre:
- a) Convoca il Consiglio Comunale e stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale;
 - b) partecipa di diritto alla conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - c) convoca e presiede la Giunta Comunale stabilendo l'ordine del giorno da discutere, anche sulla base delle proposte fatte pervenire dai singoli Assessori, dal Segretario comunale e dai Responsabili degli uffici e dei servizi;
 - d) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco;
 - e) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee, ai singoli Assessori e/o Consiglieri Comunali. Il delegato o sostituto del Sindaco, in caso di cerimonia ufficiale o in altri casi previsti dalla legge dovrà usare il distintivo di cui al successivo art. 30;

- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti ad Assessori, al Segretario comunale o ai Responsabili di area o di ufficio, compatibilmente per questi ultimi con la qualifica rivestita;
 - g) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale da adottare al termine di un procedimento amministrativo svoltosi in contraddittorio con soggetti privati, così come previsto dal Regolamento;
2. Per il compimento dei fini istituzionali che comportano l'assunzione di oneri finanziari, per forme di ospitalità o atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico da svolgere per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti ufficiali tra organi estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, all'ufficio del Sindaco è assegnato annualmente un fondo la cui entità è stabilita dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle risorse di bilancio.

Art. 22 - Giunta Comunale

- 1. La Giunta Comunale, organo collegiale del Comune, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. Collabora altresì con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività nella seduta avente all'ordine del giorno il bilancio consuntivo e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

Art. 23 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro assessori, di cui uno è investito dalla carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri. Fermo restando il numero complessivo degli Assessori, possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 24 – Nomina

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 25 - Vice Sindaco

1. Il Sindaco sceglie fra i componenti della Giunta il Vice Sindaco, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento e negli altri casi previsti dalla legge. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercita le funzioni l'altro Assessore, componente la Giunta.

Art. 26 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti due componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27 – Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 28 - Consulte comunali

1. Il Consiglio Comunale può istituire Consulte, quali organismi con compiti consultivi e propositivi, di studio, di ricerca e documentazione, nelle materie di competenza comunale.
2. Le Consulte sono costituite da membri di Consiglio e di Giunta e da soggetti esterni all'amministrazione comunale.
3. Le Consulte esprimono pareri per gli atti che Consiglio Comunale sottopone ad esse, formulano proposte al Consiglio ed alla Giunta per gli atti di loro competenza, effettuano studi e ricerche su questioni attinenti alle materie loro attribuite, in collaborazione con Enti, Associazioni, Istituti ed esperti.
4. La composizione delle Consulte ed il loro funzionamento sono disciplinati con appositi regolamenti. In ogni caso, le Consulte sono presiedute da un Consigliere Comunale.
5. Possono essere istituite le seguenti Consulte permanenti:
 - a) La "Consulta per i problemi ambientali, storici e culturali". Essa opera in collaborazione con gli Enti che hanno finalità analoghe.

- b) La "Consulta per i problemi sociali". Essa è organismo consultivo e propositivo per i problemi riguardanti la sicurezza sociale della comunità, con particolare riferimento ai portatori di handicap, ai malati terminali, ai tossicodipendenti. La Consulta formula proposte per l'inserimento sociale e le pari opportunità degli anziani, dei giovani e delle donne e per l'utilizzazione di ogni forma di volontariato.

TITOLO III°

DIFENSORE CIVICO

Art. 29 - Istituzione

1. E' istituito nel Comune di Scheggino, in collaborazione con la Comunità Montana e/o con Comuni vicini, l'Ufficio del "Difensore Civico" al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti finanziari il Comune di Scheggino può decidere di avvalersi del Difensore Civico provinciale.
3. Il Difensore Civico non è sottoposto a nessuna forma di dipendenza giuridica e funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
4. Al Difensore Civico sono assicurate le risorse e i mezzi necessari per espletare la sua funzione.

Art. 30 - Elezione, durata, indennità, mezzi

1. La elezione del Difensore Civico, la sua durata in carica, la indennità lui spettante ed i mezzi che ha a disposizione, così come quant'altro necessario saranno regolati da apposito regolamento.

TITOLO IV°

GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI: COMUNITA' MONTANA CONSORZI, ISTITUZIONI, AZIENDE PRIVATE

Art. 31 – Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione dei beni od attività

rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. I servizi pubblici sono gestiti sulla base della normativa in vigore.

Art. 32 – Comunità Montana

1. Il Comune di Scheggino valorizza la Comunità Montana come momento importante della organizzazione della collaborazione di Comuni omogenei per territorio, nella gestione di servizi comprensoriali.
2. La Comunità Montana deve poter esaltare, nella collaborazione, la specificità di ogni Comune associato e rispettarne le vocazioni territoriali, ambientali e sociali.

Art. 33 – Consorzi tra Comuni

1. Il Comune di Scheggino, per assolvere ad alcuni suoi compiti istituzionali, promuove momenti di aggregazione ai Consorzi di Comuni vicini, creando così delle concentrazioni istituzionali di livello diverso rispetto alla complessiva Comunità Montana, alla quale tutti appartengono, ma che si ritiene inidonea ad assolvere quel particolare tipo di problema.

Art. 34 – Altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici, quali convenzioni ed accordi di programma tra il Comune, la Provincia ed altri Enti Locali.

TITOLO V°

FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 35 – Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione Comunale ai sensi di Legge può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con altri Comuni, e con la Comunità Montana.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, redatto in forma scritta, determina ambiti, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.
3. Preparata e definita mediante eventuali conferenze di servizio o da accordo tra le parti interessate, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice.

Art. 36 – Accordi di programma

1. L'Amministrazione Comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata dei Comuni, Provincia, Regione, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla Legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio - economica della medesima.

TITOLO VI°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 37 – Valorizzazione e promozione delle forme di partecipazione

1. Il Comune di Scheggino favorisce la formazione di organismi a base associativa, sia che si riferiscano a forme consolidate di adesione, sia che si caratterizzino per fini specifici di volontariato, soprattutto nel campo sociale.
2. Il Comune riconosce nelle Associazioni di volontariato, nelle Pro - Loco e nelle altre forme di associazionismo organizzato, una funzione preminente di promozione sociale, culturale e turistica, in relazione alle esigenze della comunità comunale, favorendone la partecipazione alla programmazione ed alla realizzazione delle iniziative comunali in materia sociale, culturale, turistica.

3. Il Comune, ai fini della predisposizione dei programmi generali di attività di cui al comma precedente, convoca i rappresentanti delle suddette associazioni, al fine di sentire gli orientamenti e le proposte,
4. La valorizzazione degli organismi a base associativa, del volontariato e delle Pro-Loce può avvenire mediante la concessione di contributi finalizzati, l'uso di beni di proprietà comunale, previa apposita convenzione.
5. Il Comune può adottare iniziative autonome, su base di frazione, al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini su questioni di rilevante interesse locale, soprattutto qualora dette frazioni non siano rappresentate nel Consiglio Comunale.
6. I pareri e le proposte degli organismi di partecipazione debbono essere formulati per iscritto, entro i termini stabiliti dal regolamento apposito da emanare.
7. Il Comune, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

Art. 38 – Il Consiglio grande

1. Per esaltare la partecipazione diretta e periodica, che abbia anche un potere di controllo del cittadino alla vita della comunità locale, viene istituito il "Consiglio Grande".
2. Esso è composto da tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scheggino.
3. Al fine di valorizzare la presenza ed il ruolo dei giovani, in una realtà che ha necessità di forze giovanili ed attive, al "Consiglio Grande" possono partecipare anche, con analoghi diritti dei partecipanti di cui al comma 2, tutti i giovani che abbiano compiuto il 16° anno di età e che non siano ancora iscritti nelle liste elettorali.
4. Il "Consiglio Grande" si riunisce periodicamente, allo scopo di informare la cittadinanza dell'andamento dell'attività amministrativa e comunque

obbligatoriamente prima di ogni scelta di rilevante interesse pubblico e prima dell'approvazione del bilancio preventivo e di ogni pianificazione che incida sul tessuto sociale del Comune.

5. Il "Consiglio Grande" ha valore consultivo.
6. Gli atti specifici sui quali vengono esercitati i poteri consultivi, il quorum per la validità delle riunioni del "Consiglio Grande" ed i termini entro cui i poteri debbono essere espressi saranno regolamentati da apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 39 – Referendum

1. Possono essere indetti referendum propositivi e abrogativi su materia di competenza comunale.
2. Il referendum è volto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti della comunità e l'attività degli organi comunali.
3. Il Comune ne favorisce lo svolgimento, nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con elezioni politiche o amministrative.
5. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto Comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

Art. 40 – Disciplina referendaria

1. Le norme per la richiesta, per la raccolta e la autenticazione delle firme, il numero necessario di elettori richiedenti per la indizione e la ammissibilità del referendum stesso sono stabiliti da apposito regolamento.

Art. 41 – Diritto di accesso e di informazione.

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco e del legale rappresentante degli enti, aziende ed istituzioni stesse, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. I cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed ai documenti, per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo la normative vigente.
3. Presso un ufficio comunale sono tenute, a disposizione dei cittadini, la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché copie del presente Statuto e dei Regolamenti.
4. Le modalità per l'esercizio del diritto di accesso e di informazione sono disciplinate con regolamento ai sensi dell'art. 24 comma 4 della legge 7.8.1990 n. 241.

TITOLO VII°

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 42 – Situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, comunica agli interessati contenuti essenziali delle decisioni da adottare.
2. La comunicazione si attua in materia di piani urbanistici, di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo, di piani commerciali e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, nonché le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa derivarne un pregiudizio dal provvedimento stesso, presentando memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, purchè siano pertinenti all'oggetto del procedimento in questione.
5. Il Comune, al fine di rendere più diretto ed efficace il rapporto cittadino – pubblica amministrazione, istituisce, in coordinamento con l'attività del Difensore Civico ed anche in collaborazione con altri enti, l'ufficio delle relazioni esterne più il servizio Segreteria sociale per i rapporti con gli utenti.

Art. 43 – Avvio del procedimento

1. Il Comune dà notizia al cittadino dell'avvio del procedimento, mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il Funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può prendere visione degli atti del procedimento.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente onerosa, l'Amministrazione provvede mediante idonee forme di pubblicità, alternative rispetto alla comunicazione personale.
3. Apposito regolamento fissa i termini per la conclusione dei singoli procedimenti.

Art. 44

Adeguamento allo statuto del contribuente

Il Comune adegua l'attività amministrativa in materia tributaria ai principi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212.

TITOLO VIII°

UFFICI E PERSONALE

Art. 45 – Principi e criteri direttivi

1. Il Comune di Scheggino informa l'attività amministrativa dei propri uffici ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai Dirigenti e ai Funzionari responsabili e ai Dipendenti in genere.
2. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità dei servizi, della economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità; favorisce altresì, in nome dell'importanza riconosciuta alla famiglia la possibilità di esercitare le mansioni di istituto in orario flessibile.
3. Spettano ai dirigenti e ai funzionari responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente statuto non riserva agli organi elettivi di governo. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità specificate dallo Statuto e dal Regolamento organico del personale, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione di contratti.
4. Qualora previsto nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la responsabilità delle aree organizzative può essere attribuita dal Sindaco ai componenti dell'organo esecutivo o al Segretario comunale.

Art. 46– Organizzazione di uffici e personale

1. Il Comune assicura a tutti i dipendenti, prescindendo da qualsiasi elemento di potenziale discriminazione, pari dignità di lavoro, retribuzione, di avanzamento di carriera, favorendo, anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali e agevolando le situazioni di svantaggio fisico – psichico, nonché i dipendenti impegnati nel volontariato.
2. Il Comune disciplina con appositi regolamenti, tenendo conto della normativa generale di accordo contrattuale:

- a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) l'organico del personale e le relative dotazioni.
3. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
 4. Il Comune istituisce un nucleo tecnico di valutazione, la cui istituzione ed il cui funzionamento sono disciplinati nel regolamento, per verificare la valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione della risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. L'inosservanza degli indirizzi dell'Amministrazione e della norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, sono accertati tenendo conto, oltre che dalla disponibilità di personale e di mezzi, anche delle condizioni ambientali ed organizzative generali.

Art. 47 – Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari responsabili e ne coordina l'attività, inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;

- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- e) dirime i conflitti di attribuzione e di competenze fra gli uffici;
- f) esamina i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.

TITOLO IX°

REVISORI DEI CONTI

Art. 48 – Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti; risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Revisore deve esser scelto tra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti, nell'Albo dei Dottori Commercialisti o nell'Albo dei Ragionieri.
3. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, con le modalità previste per i consiglieri comunali.
5. Il Revisore ha diritto di assistere alle gare ed alla stipulazione di contratti.
6. Al Revisore spettano le indennità previste dalla legge.

Art. 49 – Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.
2. Nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo, il Revisore esprime i rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

TITOLO X°

CONTROLLI DI GESTIONE

Art. 50 - Controlli di gestione

1. I Dirigenti e i Funzionari responsabili degli uffici sono tenuti a verificare, periodicamente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e i rilievi alla Giunta Comunale.
3. La Giunta Comunale, sulla base della relazione di cui al comma 2, può disporre periodicamente rilevazioni extra contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia di progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

TITOLO XI°

PATRIMONI

Art. 51 – Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.
4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti da investirsi a patrimonio, sono impiegate, fatte salve le riserve di legge, preliminarmente nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio e dei servizi pubblici comunali.

TITOLO XII°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 – Modifiche allo Statuto

1. Le iniziative di modifica e/o integrazione del presente Statuto possono essere proposte:
 - da un quinto dei consiglieri;
 - dalla Giunta;
 - dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che le esercitano mediante un progetto redatto in articoli, recante almeno 250 firme.
2. Alle iniziative proposte verrà garantita idonea forma di pubblicità.
3. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

Art. 53 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Art. 54 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il Comune approva entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto i regolamenti previsti dallo Statuto stesso.
3. Fino all'adozione di detti regolamenti resteranno in vigore le precedenti disposizioni normative.